



REGIONE MOLISE
Presidenza della Giunta regionale

ORDINANZA
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 1 DEL 16-07-2024

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA. MISURE DI PREVENZIONE PER L'ATTIVITÀ LAVORATIVA NEL SETTORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTICO E NEI CANTIERI EDILI, IN CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE PROLUNGATA AL SOLE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE MOLISE.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTI gli articoli 32, 117 e 118 della Costituzione;

VISTO l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO lo Statuto della Regione Molise;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421”*;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in base al quale, all'articolo 117 (Interventi d'urgenza), prevede che: *“1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle Regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”*;

VISTO il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* e ss.mm. e ii.;

CONSIDERATO che l'innalzamento delle temperature, tipico della presente stagione, renderà rischioso lo svolgimento dell'attività lavorativa soprattutto nei settori per i quali il lavoro viene svolto prevalentemente in ambiente esterno;

CONSIDERATO che l'elevata temperatura dell'aria, l'umidità e la prolungata esposizione al sole rappresentano un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari, a rischio di stress termico e colpi di calore con esiti anche letali;

CONSIDERATO che l'INAIL, nell'ambito del progetto Worklimate (Inail-CNR), ha reso disponibile sul sito web www.worklimate.it le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione al caldo, al fine di contenere il rischio di esposizione dei lavoratori;

RICHIAMATE:

- La Circolare del Ministero della Salute n. prot. n. 14360 del 16.05.2024 – DGPRE recante *“Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute – Attività 2024”*;
- La Circolare del Ministero della Salute prot. n. 18460 del 21.06.2024 – DGPRE recante *“Raccomandazioni per fronteggiare l'emergenza caldo”*;

CONSIDERATO che il Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute (HHWW) è attivo dal 20 maggio al 20 settembre c.a. per l'elaborazione giornaliera del bollettino di allerta e sua

trasmissione al Centro di riferimento locale (CL) competente per territorio per gli interventi di prevenzione socio-sanitaria, in virtù della Circolare n. 14360/2024;

PRESO ATTO dei Bollettini relativi alle ondate di calore, pubblicati sul sito del Ministero della Salute, che prevedono per il nostro territorio il rischio di allerta 3 - "Ondata di calore. Condizioni ad elevato rischio che persistono per 3 o più giorni consecutivi";

RITENUTO, pertanto, nell'esercizio dei poteri contingibili e urgenti attribuiti al Presidente della Regione a tutela della salute e igiene pubblica, di dover emanare un provvedimento finalizzato a ridurre i rischi per la salute derivanti dalla prolungata esposizione al sole, in particolare, dei lavoratori operanti, in tutte le aree e le zone del territorio molisano, nei cantieri edili e nel settore agricolo e florovivaistico, allo scopo di evitare possibili conseguenze gravemente pregiudizievoli per incolumità degli stessi;

DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l'adozione di Ordinanza in materia di igiene sanità pubblica;

VISTA la nota prot. 95515/2024 relativa alla proposta della Direzione Generale e Della Direzione Generale per la Salute;

EMANA LA SEGUENTE

ORDINANZA

1. A decorrere dalla data odierna e fino al 31 agosto 2024, al verificarsi delle condizioni espresse nel successivo punto 2 della presente ordinanza, è vietato il lavoro in situazioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, sull'intero territorio della regione Molise nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo e florovivaistico e nei cantieri edili e di lavori usuranti in genere;
2. il divieto di lavoro di cui al precedente punto 1 si applica esclusivamente nei soli giorni in cui la "mappa del rischio", resa disponibile dall'INAIL e pubblicata alla pagina web <https://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/> riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12:00, segnali un livello di rischio "ALTO" (temperatura all'ombra superiore a 30° e umidità relativa superiore al 70%);
3. la mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Ordinanza determina le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 codice penale, se il fatto non costituisce più grave reato;
4. la presente Ordinanza è pubblicata sul BURM, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta regionale; viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, ai Prefetti e a tutti Sindaci dei comuni molisani ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Molise;
5. avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Campobasso, 16-07-2024

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
FRANCESCO ROBERTI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii.

COMUNE DI SAN PIETRO AVELLANA
Protocollo Arrivo N. 3624/2024 del 17-07-2024
Allegato 1 - Class. 6.10 - Copia Documento